

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 5**

**N. 1008/AV5 DEL 25/07/2017**

**Oggetto: Sentenza Corte di Appello di Ancona n. 1142/2016: rimborso delle spese legali sostenute dal dr. N.A.R.**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 5**

-----

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**- D E T E R M I N A -**

1. di prendere atto che la Corte di Appello di Ancona con sentenza n. 1142/2016 ha parzialmente modificato la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno – Sez. Dist. SBT n. 209/2009 nella parte relativa al regolamento delle spese legali del primo grado del giudizio: compensando tra le parti in causa Asur, Dr. N.A.R. e M.A. la misura di 1/3 dell'importo e ponendo a carico di parte soccombente M.A. la misura di 2/3 del medesimo importo;
2. di prendere atto che la Corte di Appello di Ancona con sentenza n. 1142/2016 ha compensato tra le parti in causa Asur, Dr. N.A.R. e M.A. le spese legali per il secondo grado del giudizio;
3. di liquidare, per l'effetto di quanto statuito dalla Corte di Appello ed in applicazione dell'art. 25 CCNL Area Dirigenza Medica e veterinaria, in favore del dr. N.A.R. la somma di € 5.148,62 per il primo grado del giudizio e di € 4.410,04 per il grado di appello;
4. di rimandare ad un successivo atto l'eventuale rimborso nella misura dei 2/3 dell'importo totale delle spese legali del primo grado del giudizio, all'esito dell'esperimento negativo della richiesta di pagamento nei confronti di parte soccombente M.A.;
5. di imputare la complessiva somma di € 9.558,76 sul Fondo Rischi n. 02.02.03.01.01 come da accantonamento effettuato negli esercizi precedenti;
6. di trasmettere il presente atto all'UOC Gestione Risorse Umane ai fini della corresponsione delle somme;

7. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L. R. n. 26/96 come novellato dall'art. 1 della L. R. 11/11/2013, n. 36;
8. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

IL DIRETTORE DELL' AREA VASTA N. 5  
Avv. Giulietta Capocasa

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n.1 pagina di allegato.

ALBO PRETORIO

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**U.O.C. SUPPORTO AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO**

Normativa di riferimento:

- L.R. 20/06/2003 n. 13 e ss.mm.ii.
- Codice di Procedura Civile
- Art. 25 CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria del 8.06.2000

Premesso che

-con atto di citazione, notificato il 07.11.2002, la sig.ra M.A. conveniva in giudizio dinanzi la Sezione Distaccata di San Benedetto del Tronto del Tribunale di Ascoli Piceno, l'Azienda USL n.12 e il Dott. R.A.N. al fine di ottenere la loro condanna in solido al risarcimento del danno quantificato in € 92.913,29, oltre interessi e rivalutazione, da presunta responsabilità medico – chirurgica;

-con delibera n. 10 del 23.01.2003 del Commissario Straordinario, si costituiva in giudizio la Azienda USL n. 12 chiamando in causa la Unipol Ass.ni S.p.A. e le compagnie coassicuratrici;

-con sentenza n. 209/2009 il Tribunale di Ascoli Piceno – sezione distaccata di San Benedetto del Tronto, respingeva la richiesta risarcitoria per responsabilità medica avanzata dalla Sig.ra M.A. nei confronti della Asl n. 12 e del Dr. R.A.N. e condannava la stessa attrice alla refusione delle spese di giudizio in favore dei convenuti, con integrale compensazione delle spese fra Asur ed Ass.ni chiamate in garanzia e di quelle fra Unipol e Sai nei confronti della chiamata in causa Lloyd's of London;

-con determina del Direttore Generale n. 281 del 17.03.2010 si decideva di costituirsi nel giudizio innanzi alla Corte di Appello di Ancona, instaurato con atto di citazione in appello dalla Sig.ra M.A., per l'impugnazione della sentenza favorevole all'Ente n. 209/2009 limitatamente al capo sul regolamento delle spese, conferendo espresso mandato all'Avv. Patrizia Viozzi, Responsabile del Servizio Legale presso la Zona Territoriale n. 12, per la rappresentanza e la difesa dell'ASUR Zona Territoriale n. 12;

- nel frattempo pervenivano richieste di rimborso delle spese legali del primo grado del giudizio da parte del dr. N.A.R., tuttavia, tenuto conto del fatto che la M.A. aveva proposto appello relativamente al regolamento delle spese legali, l'UOC Servizio Legale, all'epoca competente, rinviava l'eventuale rimborso all'esito del giudizio di impugnazione;

-con sentenza n. 1142/2016 la Corte di Appello di Ancona accoglieva parzialmente l'appello e per l'effetto, come di seguito riportato: "... *compensa fra M.A., N.A.R. e Asur Marche le spese di lite del primo grado in ragione di un terzo ponendosi a carico di M.A. i restanti 2/3... ridetermina con riferimento alla liquidazione in favore del dott. N.A.R. la voce diritti di avvocato in € 5.431,00, la voce*

onorari in € 5.390,00 la voce rimborso spese generali 12,50% in € 1.352,62....compensa tra le parti le spese di lite del grado di appello”.

-Con nota id n.809455 dell'8/03/2017 il direttore dell'Ufficio legale trasmetteva alla scrivente UOC - la quale nelle more del giudizio di secondo grado era divenuta competente in materia - la richiesta del legale del dott. A.R.N. che, ai sensi dell'art. 25 del CCNL Dirigenza Medica, richiedeva il pagamento delle spese legali sostenute per la difesa nei due gradi del giudizio;

- Con comunicazione pec del 31.03.2017 questo Servizio chiariva al dr. N. di dover attendere la trasmissione di tutti gli atti e della documentazione relativa alla richiesta in quanto in precedenza di competenza di altra UOC. Inoltre veniva invitato il legale del medico a fornire notizie circa l'esperimento dell'azione esecutiva nei confronti della sig.ra M.A. ed il relativo esito;

- con missiva del 23.05.2017 l'avv. Graziana Luigia Nigro in nome e per conto del Dr. A.R.N. reiterava la richiesta di rimborso delle spese legali del primo e del secondo grado di giudizio stante il passaggio in giudicato delle sentenze e l'assenza di colpa e/o negligenza in capo al predetto medico;

- con successiva pec del 26.05.2017 l'Avv. Nigro comunicava all'avv. Viozzi di non aver ancora inoltrato procedura esecutiva nei confronti della controparte ed affermava il diritto dell'ex dipendente ancorchè non avesse espletato l'esecuzione di parte soccombente.

- In considerazione delle statuizioni contenute nella sentenza di appello e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 25 del CCNL Area Dirigenza Medica che dispone: *“L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso. 2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse. 3. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa”* questo servizio, sentito nel merito anche l'UOC Ufficio Legale che ha espresso parere favorevole, ritiene di procedere nella seguente modalità:

- circa le spese del primo grado del giudizio, l'Asur procede con il presente atto al rimborso delle spese legali nella misura di 1/3 del totale così come rideterminato dalla Corte di Appello. Ciò in quanto la sentenza ha disposto di: *“compensare fra M.A. N.R. e Asur Marche le spese di lite del primo grado in ragione di un terzo, ponendosi a carico di M.A. i restanti 2/3”*. L'Asur pertanto provvede alla liquidazione in favore del dr. A.R.N. della misura di 1/3 in virtù della compensazione delle spese,

mentre per quanto concerne i restanti 2/3 l'ente potrà procedere al rimborso solo in caso di esito negativo del recupero delle stesse nei confronti di controparte M.A.;

- circa le spese legali relative al secondo grado del giudizio in virtù della compensazione delle spese l'Asur procede al pagamento delle stesse nella misura prevista dal DM n. 55/2014 tenuto conto del valore della causa, applicando i minimi tariffari e concedendo l'aumento per la presenza di più parti nel procedimento.

Ritenuto di liquidare al dr. NAR l'importo di € 5.148,62 pari ad 1/3 dell'ammontare delle spese legali (corrispondenti ad 1/3 di € 15.445,88 cap ed iva compresi) per il primo grado del giudizio;

Ritenuto altresì di liquidare al dr. NAR la somma di € 4.410,04 (derivante dalla somma di € 1.889,00 per compenso oltre € 1.133,40 per aumento più parti, € 453,36 per rimborso forfettario, € 139,03 per cap, € 795,25 per Iva come per legge) relative alle spese per il secondo grado di giudizio.

Si precisa che questa Amministrazione procederà al rimborso del restante 2/3 delle spese legali relative al primo grado del giudizio solo all'esito dell'esperimento negativo dell'esecuzione nei confronti della parte soccombente sig.ra M.A..

**Per quanto sopra premesso, si propone:**

1. di prendere atto che la Corte di Appello di Ancona con sentenza n. 1142/2016 ha parzialmente modificato la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno – Sez. Dist. SBT n. 209/2009 nella parte relativa al regolamento delle spese legali del primo grado del giudizio: compensando tra le parti in causa Asur, Dr. N.A.R. e M.A. la misura di 1/3 dell'importo e ponendo a carico di parte soccombente M.A. la misura di 2/3 del medesimo importo;
2. di prendere atto che la Corte di Appello di Ancona con sentenza n. 1142/2016 ha compensato tra le parti in causa Asur, Dr. N.A.R. e M.A. le spese legali per il secondo grado del giudizio;
3. di liquidare, per l'effetto di quanto statuito dalla Corte di Appello ed in applicazione dell'art. 25 CCNL Area Dirigenza Medica e veterinaria, in favore del dr. N.A.R. la somma di € 5.148,62 per il primo grado del giudizio e di € 4.410,04 per il grado di appello;
4. di rimandare ad un successivo atto l'eventuale rimborso nella misura dei 2/3 dell'importo totale delle spese legali del primo grado del giudizio, all'esito dell'esperimento negativo della richiesta di pagamento nei confronti di parte soccombente M.A.;
5. di imputare la complessiva somma di € 9.558,76 sul Fondo Rischi n. 02.02.03.01.01 come da accantonamento effettuato negli esercizi precedenti;
6. di trasmettere il presente atto all'UOC Gestione Risorse Umane ai fini della corresponsione delle somme;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L. R. n. 26/96 come novellato dall'art. 1 della L. R. 11/11/2013, n. 36;
8. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

**Il Responsabile dell'Istruttoria**

Dott.ssa Cristiana Gandini

**IL DIRIGENTE U.O.C. Supporto Area Affari Generali e Contenzioso**

Dott. Marco Ojetti

**UO Controllo di Gestione - U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie**

Si attesta che il costo derivante dal presente atto di € 9.558,76 grava sul Fondo Rischi n. 0202030101 come da accantonamento effettuato negli esercizi precedenti.

**Il Dirigente Controllo di Gestione  
(Dr. Alessandro Ianniello)**

**Il Dirigente f.f.  
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie  
(Dr. Cesare Milani)**

**- ALLEGATI -**

Allegato contenente nome e cognome del medico interessato.